

STATUTO

"CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGRIGENTO AG VIA DANTE 63
Numero REA: AG - 181067
Codice fiscale: 02415670849
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-08-2005 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	Titolo I°	
	Denominazione - sede - norme applicabili - durata -	
	Art. 1	
	Costituzione - sede - norme applicabili	
	1- E' costituita con sede nel Comune di Agrigento la società cooperativa sociale denominata "Città Futura Società Cooperativa Sociale"	
	2 - La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.	
	3 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	4- Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modifiche ed integrazioni.	
	Art. 2	
	Durata	
	La cooperativa ha la durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	

	TITOLO II°	
	Scopo - Oggetto	
	Art. 3	
	Scopo - attività esterna - parità di trattamento -	
	1- La società, senza finalità speculativa, si propone di	
	perseguire, secondo il dettato della legge n° 381 dell’8	
	novembre 1991 - “Disciplina delle Cooperative Sociali” -	
	l’interesse generale della comunità alla promozione e	
	all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo	
	svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate. Lo scopo che i soci	
	cooperatori intendono perseguire altresì è quello di	
	ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda	
	e con la prestazione della propria attività lavorativa,	
	continuità di occupazione e le migliori condizioni	
	economiche, sociali, professionali.	
	2 - Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge,	
	ovvero in qualsiasi altra forma che consente la legislazione	
	italiana.	
	3 - Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative	
	dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento	

	approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 6 della	
	legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	4 - La cooperativa si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso anche la	
	gestione di servizi sociali e socio sanitari ed educativi.	
	5 - La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla	
	cooperativa e dalla Associazione di rappresentanza,	
	nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti	
	sociali e dei regolamenti interni.	
	6 - La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità senza fini di speculazione privata.	
	7 - La cooperativa, che si propone, altresì, di partecipare	
	al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano,	
	con deliberazione del Consiglio di amministrazione potrà aderire ad	
	organizzazioni cooperativistiche riconosciute a livello	
	nazionale.	
	8 - La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche	
	con terzi non soci, avvalendosi anche delle prestazioni	
	lavorative o di altra natura di soggetti diversi dai soci.	
	9 - Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento.	
	Art. 4	
	Oggetto	
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei	

	soci, ha per oggetto:	
	1) l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone	
	svantaggiate, quali i tossicodipendenti, gli invalidi fisici,	
	psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti	
	psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, gli	
	alcolisti, i minori in età lavorativi in situazione di	
	difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure	
	alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47 bis,	
	47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come	
	modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, gli	
	emarginati sociali e quant'altri rientranti nella categoria	
	delle "persone svantaggiate" ai sensi della legislazione	
	vigente;	
	2) la realizzazione e/o gestione:	
	- case di riposo, case albergo, case protette, centri diurni	
	e/o notturni, gruppi appartamento, soggiorni climatici,	
	marini rurali, montani e termali, per anziani, giovani e	
	bambini;	
	- asili nido, scuole materne ed elementari, nonché servizi	
	ausiliari di collegamento;	
	- centri di mediazione familiare e/o sociale;	
	- servizi ed interventi complessi volti allo sviluppo della	
	cooperazione internazionale;	
	- servizi ed interventi a favore dei PVS (Paesi in Via di	
	Sviluppo);	

	- servizi diurni e residenziali per la prevenzione, cura,	
	trattamento e riabilitazione di soggetti con disturbi di	
	comportamento alimentare;	
	- gruppi appartamento	
	- turismo sociale ed i servizi annessi e connessi;	
	3) Prestare cure ed assistenza a bambini, a giovani a	
	soggetti portatori di handicap, a tossicodipendenti, ad	
	anziani invalidi e malati cronici, anche a domicilio o presso	
	ospedali, case di cura, centri di riabilitazione e di	
	attività sportiva, con lo scopo di garantire la salute e la	
	salvaguardia dei soggetti assistiti avendo presente ogni	
	aspetto pedagogico ed educativo.	
	4) Istituire organizzare e gestire corsi di formazione	
	professionale , utilizzando anche finanziamenti privati, e/o	
	statali, regionali, provinciali, degli enti locali e della	
	Comunità Europea, per formare lavoratori ovvero disoccupati,	
	anche su committenza di enti e soggetti pubblici ed all'uopo	
	stipulare i relativi contratti o convenzioni in base alle	
	normative vigenti.	
	5) Offrire tramite una adeguata rete di sostegno servizi a	
	carattere territoriale e di un organico sistema di	
	provvidenze a favore di persone anziane con l'assistenza	
	domiciliare attraverso prestazioni sanitarie ed assistenziali	
	volte a mantenere l'utente nel proprio contesto sociale.	
	6) Attuare e/o gestire centri di soccorso telefonico	

	(telesoccorso) per anziani e soggetti disabili non	
	autosufficienti, centri di orientamento, servizi di	
	prevenzione della delinquenza e dell'uso di droghe, servizi	
	ricreativi ed educativi per l'infanzia e l'adolescenza centri	
	di aggregazione, ludoteche, baby parking, asili nido,	
	doposcuola, campi estivi o educativi, servizi di personale di	
	vigilanza e custodia dei bambini malati, servizi di	
	assistenza sanitaria, psicoterapeutica, di riabilitazione	
	psicomotoria, per minori, anziani e portatori di handicap.	
	La cooperativa si propone di incentivare l'inserimento nel	
	mondo del lavoro, costituendosi quale forza operativa ed	
	assicurare in prospettiva, posti di lavoro stabili,	
	garantendo ai singoli operatori l'assistenza e le	
	infrastrutture necessarie alla realizzazione della	
	operatività sociale. Ciò nel rispetto delle norme che	
	regolano la vita delle società cooperative e le attività	
	professionistiche con l'intento di garantire comunque il	
	livello professionale delle prestazioni e la dimensione	
	mutualistica del lavoro.	
	La cooperativa, operando nell'ambito della solidarietà	
	sociale, perseguendo finalità mutualistiche , si propone	
	l'organizzazione del lavoro dei soci, anche attraverso	
	convenzioni con Enti Locali (Comuni, consorzi di comuni,	
	comunità montane. Associazioni, Province, Regioni, Unità	
	Sanitarie Locali, ecc...), con Enti Pubblici, parapubblici,	

	morali, di volontariato e privati.	
	Si propone in generale di operare nell'ambito dei servizi di	
	utilità collettiva e di rilevante solidarietà sociale,	
	dell'assistenza sociale agli anziani ed ai soggetti portatori	
	di handicap fisici, psichici, sensoriali e dei relativi	
	operatori.	
	Si propone di operare nell'ambito degli scopi sociali in	
	ossequio alle Leggi Nazionali, Regionali e Comunitarie	
	emanate e da emanare.	
	Relativamente ai portatori di handicap la cooperativa si	
	propone:	
	- la prestazione dell'assistenza ai sopra citati soggetti	
	anche a domicilio, presso ospedali, case di cura, case di	
	riposo e nei luoghi di villeggiatura;	
	- la creazione di impianti polivalenti per la cultura, lo	
	svago, lo sport, finalizzati all'armonico sviluppo	
	psicofisico;	
	- l'istituzione di corsi scolastici a tutti i livelli per i	
	disadattati;	
	- la realizzazione di iniziative che consentano il rapporto	
	organizzato nel territorio;	
	- l'assistenza ai soggetti portatori di handicap, volta	
	all'integrazione nella vita sociale; - la creazione di	
	condizioni favorevoli allo sviluppo di servizi di vita	
	associata;	

	- la promozione di incontri, manifestazioni, gite, escursione	
	atte ad elevare spiritualmente e culturalmente ed a fornire	
	occasioni di svago agli utenti ed alle loro famiglie;	
	- la prestazione di assistenza medica, generica,	
	specialistica, adottando modalità particolari per i soggetti	
	portatori di handicap;	
	- l'istituzione di un consultorio per i problemi di	
	pertinenza del soggetto portatore di handicap;	
	- l'orientamento professionale del portatore di handicap ed	
	il suo inserimento nelle istituzioni normali di	
	qualificazione e riqualificazione professionale, nonché del	
	suo reinserimento lavorativo;	
	- l'iniziativa informativa rivolta a tutti i cittadini e	
	specialmente ai genitori sul significato socio-culturale	
	dell'inserimento dei portatori di handicap in tutte le	
	istituzioni e sedi normali e sulle conoscenze tecnico	
	scientifiche che consentono la prevenzione ed il recupero	
	degli handicap;	
	- la creazione di una rete di servizi per il sostegno	
	economico, sociale e psico-pedagogico anche in forma	
	domiciliare alle famiglie per aiutare la permanenza	
	nell'ambito domestico del portatore di handicap che richiede	
	sorveglianza continua e cure particolari;	
	- la creazione di servizi aperti quali l'assistenza	
	domiciliare ed il centro diurno;	

	- l'istituzione di servizi residenziali, quali comunità	
	morali di volontariato e privati, l'istituzione di centri di	
	accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;	
	- l'organizzazione e la gestione di soggiorni di vacanza, con	
	l'ausilio di personale specializzato;	
	- l'educazione sanitaria e sociale della popolazione sulle	
	cause e sulle conseguenze degli handicap, anche in ordine	
	alla prevenzione degli stessi invalidanti, prima, durante la	
	gestazione, il parto, il periodo prenatale e nelle fasi di	
	sviluppo bio-fisico e psico-sociale;	
	- l'istituzione di un servizio di aiuto personale, in	
	rapporto alle specifiche esigenze fisiche, psichiche e	
	sensoriali, ai soggetti portatori di handicap che per la	
	qualità subiscono un deficit, transitorio o permanente, delle	
	proprie capacità fisico-psichico-sociale, la cui gravità non	
	consente l'autodeterminazione e l'auto sufficienza;	
	- la promozione di servizi mensa e di trasporto per la	
	frequenza degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e	
	grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri	
	educativo - riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno;	
	- la rimozione sistematica della cause sociali che	
	contribuiscono al processo di emarginazione dei portatori di	
	handicap;	
	- la sensibilizzazione e l'educazione della popolazione con	
	il coinvolgimento delle istituzioni socio - culturali e	

	scolastiche e delle forze interessate in modo da far	
	diventare il problema dei soggetti portatori di handicap una	
	questione sociale che riguardi direttamente tutta la comunità	
	locale;	
	- gli interventi coordinati di equipe pluridisciplinari;	
	- la fruizione dei servizi per la promozione culturale e	
	l'educazione permanente di cui all'art. 10 L.R. n. 01/1979 da	
	parte dei soggetti portatori di handicap.	
	In particolare per gli anziani e gli inabili:	
	- il mantenimento delle persone anziane e inabili;	
	- il reinserimento delle persone anziane ed inabili nel	
	nucleo familiare;	
	- il reinserimento delle persone anziane ed inabili nel	
	normale ambiente di vita;	
	- la promozione ed il sostegno di una rete di servizio a	
	carattere territoriale e di un organico sistema di	
	provvidenze;	
	- lo stimolo delle iniziative finalizzate al superamento di	
	situazioni emarginanti ed a consentire la partecipazione	
	delle persone anziane ed inabili alla vita familiare e	
	sociale;	
	- l'assicurazione agli utenti dei servizi e della	
	partecipazione alla loro gestione;	
	- la promozione di studi sulle condizioni ed i problemi delle	
	persone anziane ed inabili nonché l'effettuazione di indagini	

	sulla popolazione anziana;	
	- la formazione e l'aggiornamento professionale;	
	- l'utilizzo del volontariato;	
	- l'assistenza domiciliare ed abitativa anche con l'ausilio	
	del telesoccorso;	
	- la realizzazione di soggiorni climatici, marini, montani e	
	termali;	
	- la realizzazione di centri di incontro per le attività	
	culturali e del tempo libero;	
	- la realizzazione di centri diurni e notturni di assistenza;	
	- la realizzazione di case albergo, case protette, comunità	
	alloggio e case di riposo;	
	- l'assistenza socio sanitaria, le prestazioni di tipo	
	sanitario saranno eseguite personalmente da medici ed	
	infermieri all'uopo abilitati, nel rispetto delle normative	
	vigenti, sotto la loro responsabilità;	
	- la realizzazione di una rete di servizi per l'assistenza	
	economica;	
	- la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani e	
	degli inabili anche a domicilio o presso ospedali, case di	
	cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;	
	- la creazione di impianti polivalenti per la ricreazione	
	dell'anziano e dell'inabile;	
	- la realizzazione di iniziative che consentano un rapporto	
	organizzato nel territorio.	

	La Cooperativa si propone, inoltre, di operare nell'ambito	
	dell'assistenza ai minori perseguita attraverso formule	
	innovative rispetto ai tradizionali istituti e ricovero, con	
	l'obbiettivo di creare un ambiente familiare attraverso la	
	creazione di villaggi o case famiglia, in cui si favorisca	
	l'elevazione morale e civile dei ragazzi mediante:	
	- attività formative ricreative ed assistenziali;	
	- la creazione e la gestione di centri ricreativi, culturali	
	e sportivi;	
	- la gestione di mense;	
	- la promozione di iniziative volte a tutelare e favorire la	
	crescita, la maturazione individuale e la socializzazione	
	della persona di età minore per eliminare le condizioni di	
	disagio mediante l'attività delle comunità di accoglienza dei	
	minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento	
	temporaneo dall'ambito familiare;	
	- l'attuazione di interventi a sostegno della famiglia anche	
	dopo il reinserimento del minore per eliminare situazioni di	
	rischio, in particolare per l'assolvimento degli obblighi	
	scolastici anche tramite censimento della evasione	
	scolastica;	
	- attività di centro di incontro ed iniziative di presenza	
	sociale nei quartieri a rischio;	
	- l'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo	
	con le competenti autorità scolastiche, nell'ambito delle	

	strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività	
	istituzionale o nel periodo estivo;	
	- assistenza socio-scolastica, professionale mediante	
	ricoveri dei minori in convitto e semiconvitto;	
	- prevenzione e rieducazione mediante ricovero dei minori	
	soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria anche	
	nell'ambito della competenza amministrativa e civile;	
	- gestire scuole parificate, corsi di qualificazione, colonie	
	estive, campeggi, pensioni ad esclusivo beneficio di cui	
	sopra;	
	- gestire ed attuare corsi di formazione professionale per il	
	reinserimento dei disadattati sociali;	
	- istituire e gestire servizi sociali, centri socio - medico	
	- psico - pedagogici completi di servizio di orientamento	
	professionale;	
	- organizzare e gestire un segretariato familiare e/o	
	sociale;	
	- la realizzazione e la gestione di asilo nido, scuole	
	materne, elementari, doposcuola, anche in collaborazione con	
	gli Enti Locali equipe di esperti per l'applicazione di	
	tecniche psico - pedagogiche;	
	- iniziative volte alla promozione di diritti e di	
	opportunità per l'infanzia e l'adolescenza ed in particolare	
	i servizi e gli interventi previsti dalla legge 28.08.1997 n.	
	285;	

	- iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e	
	della criminalità minorile mediante la realizzazione di	
	servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al	
	sostegno di adolescenti e giovani in difficoltà anche	
	attraverso le iniziative previste dalla legge n. 216/91;	
	- assicurare l'assistenza domiciliare e/o la gestione di	
	centri diurni e notturni ad alcolisti e tossico dipendenti.	
	Per gli immigrati extracomunitari la cooperativa si propone	
	di :	
	- progettare organizzare e/o gestire servizi a favore degli	
	immigrati extracomunitari quali: centri di prima accoglienza	
	e smistamento, centri di accoglienza e di assistenza, di	
	orientamento e di occupazione;	
	- corsi di formazione professionale per gli immigrati, per il	
	personale addetto e per giovani da inserire nel settore;	
	- attivazione di reti di collegamento con strutture simili	
	presenti nel territorio dell'Unione Europea;	
	- studi, catalogazione e comparazione della legislazione	
	regionale, nazionale ed internazionale;	
	- promozione di attività che favoriscano il rientro in patria	
	degli immigrati sfruttando la legislazione all'uopo prevista	
	anche nei paesi di origine;	
	- interventi tesi ad attuare una maggiore sensibilizzazione	
	della popolazione autoctona;	
	- servizi bibliotecari e culturali per extracomunitari;	

	- stesura e pubblicazione di dispense, materiale informativo,	
	atti di convegni, di seminari ecc.;	
	- servizi di prima alfabetizzazione, formazione culturale e	
	linguistica (italiana ed europea);	
	- servizio di assistenza didattica;	
	- orientamento al lavoro;	
	- consulenza giuridica ed economica;	
	- servizi socio-assistenziali e sanitari;	
	- attività culturali, sportive, ricreative ed in genere tutti	
	i servizi e le iniziative previste dalla legge 06.03.1998 n.	
	40 e dal T.U. 25.07.1998 n. 286 a favore di immigrati	
	extracomunitari.	
	La cooperativa si propone, altresì:	
	- l'assistenza post-penitenziaria, quella a favore delle	
	famiglie di detenuti e di vittime del delitto;	
	- Attività e servizi in favore di detenuti affidati ai	
	servizi sociali o presso le carceri anche attraverso la	
	stipula di apposite convenzione con il Ministero di Grazia e	
	Giustizia, con i Comuni ed altri Enti.	
	- la stipula di convenzione con il Ministero della Difesa e/o	
	iscrizione all'Albo per lo svolgimento di servizio civile per	
	gli obiettori di coscienza;	
	- di svolgere assistenza socio-assistenziale, sanitaria,	
	legale ed economica a favore di gestanti e ragazze madri;	
	- organizzare e gestire un segretariato familiare e/o	

	sociale.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa	
	potrà ancora:	
	- stipulare convenzioni con personale specializzato ove non	
	ve ne sia disponibilità tra i soci per comprovati motivi	
	funzionali della società;	
	- provvedere all'istruzione cooperativistica e professionale	
	anche mediante l'istituzione di corsi di orientamento,	
	addestramento, qualificazione e perfezionamento, compiere	
	ogni azione mutualistica e scegliere in genere tutte le	
	attività utili al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- aderire a società e consorzi tra cooperative aventi	
	finalità analoghe e comunque congruenti; - compiere tutte le	
	operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed	
	immobiliare necessario al raggiungimento dei fini sociali;	
	- accettare lasciti e donazioni;	
	- aprire conti correnti, emettere cambiali, assumere mutui	
	ipotecari, riscuotere mandati e contributi, rilasciare	
	quietanze liberatorie in genere.	
	Per il conseguimento di tutti gli scopi sopradetti, la	
	cooperativa potrà usufruire di contributi sussidi,	
	finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere	
	statali, regionali,comunitarie e di ogni altro Ente.	
	Inoltre, sempre per il raggiungimento dei suoi scopi, la	
	Società Cooperativa potrà istituire e gestire, anche in	

	qualità di soggetto concessionario o accreditato di servizio	
	pubblico, strutture ed istituzioni socio- sanitarie private	
	soggette ad autorizzazione e vigilanza socio- sanitaria, per	
	l'assistenza sanitaria ai soggetti sopra indicati, mediante	
	la dotazione della strumentazione più idonea ed avanzata.	
	Infine la cooperativa potrà istituire servizi per	
	l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone	
	svantaggiate, degli emarginati sociali, tossicodipendenti e	
	disabili psichici e non, il quale verrà attuato anche tramite	
	la gestione e la conduzione di beni assegnati dalle autorità	
	pubbliche e dagli Enti locali come previsto dalla legge 109	
	del 1996 sui beni confiscati per uso sociale. Inoltre, anche	
	attraverso l'addestramento professionale (corsi,	
	sovvenzionati e non, da Enti pubblici e privati e dall'Unione	
	Europea), potrà attivare la gestione di centri di lavoro per	
	la produzione e la commercializzazione di manufatti in	
	genere, la conduzione di fondi agricoli di proprietà e non,	
	l'allevamento e la riproduzione del bestiame, l'elicicoltura,	
	la gestione di macelli, la trasformazione e la	
	commercializzazione di prodotti agricoli, ortofrutticoli e	
	dell'allevamento, le culture biologiche e la gestione di	
	aziende di turismo, agriturismo e attività extra alberghiero	
	rurale, attività di ristorazione in genere, la manutenzione e	
	la gestione di verde pubblico, la gestione di attività	
	turistiche e ricreative, la gestione di biblioteche, la	

	realizzazione e gestione di asili nido, ludoteche pubbliche e	
	private; produzione e commercializzazione di servizi	
	audiovisivi, teatrali e cinematografici, con qualunque	
	supporto magnetico e non.	
	Nonché: centri di orientamento, servizi per l'inserimento in	
	stage, e tirocini, informagiovani, servizi per il matching	
	domanda/offerte di lavoro, gestione di scuole/percorsi	
	scolastici, alternativi sia per portatori di handicap e non	
	legati ad approcci educativi specifici (montessoriani e	
	steineriani) e della formazione gestione di master corsi di	
	specializzazione.	
	7) La società cooperativa può compiere tutti gli atti e	
	negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali utilizzando ogni agevolazione, contributi e	
	finanziamenti previsti da qualsiasi legge e provvedimento.	
	Potrà assumere partecipazione in altre imprese, consorzi ed	
	associazioni a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato.	
	8) In conformità alle vigenti disposizioni di legge in	
	materia i soci possono effettuare versamenti a fondo perduto	
	, in conto capitale o finalizzati alla copertura di perdite	
	di esercizio. La cooperativa può ricevere prestiti	
	infruttiferi da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, per fronteggiare temporanee esigenze di	
	liquidità secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e	

	da apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E'	
	pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra	
	il pubblico sotto ogni forma.	
	9) La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale.	
	10) La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della	
	L.59/1992.	
	11) La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile.	
	All'anzidetto fondo affluiranno i conferimenti di capitale	
	dei soci sovventori.	
	12) La società cooperativa può emettere azioni di	
	partecipazione cooperativa.	
	Per la realizzazione degli scopi sociali la cooperativa potrà	
	compiere tutte operazioni che si renderanno necessarie e a	
	solo titolo esemplificativo:	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale;	
	- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi	
	economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e	

	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	- concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa	
	aderisce, nonché a favore di altre cooperative.	
	Art. 5	
	<i>Requisiti mutualistici</i>	
	La cooperativa:	
	- destina annualmente al fondo mutualistico di cui	
	all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 una quota	
	pari al 3% dell'utile di esercizio;	
	- non può distribuire dividendi superiori alla ragione	
	dell'interesse legale ragguagliato al capitale sociale	
	effettivamente versato;	
	- non può distribuire fra i soci le riserve durante la vita	
	sociale;	
	- devolverà, in caso di scioglimento il patrimonio sociale	
	residuo dedotto il capitale versato e rivalutato ed i	
	dividendi eventualmente maturati, ai fondi di cui al comma 1	
	dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO III	
	Associati - Rapporto Associativo	
	Art. 6	
	<i>Soci Cooperatori- Soci Volontari- Soci Sovventori - Soci</i>	

	<i>Speciali - Soci svantaggiati</i>	
	1 - Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge e non superiore al massimo	
	stabilito dalla legge per applicare nella cooperativa le	
	norme sulla società a responsabilità limitata e non superare	
	i limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2 ,del codice	
	civile.	
	2 - Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità	
	di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una	
	capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa e comunque coloro che possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali.	
	3 - Possono essere ammessi come soci cooperatori anche	
	elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale	
	4 - I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una	
	categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro	
	formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale. I	
	nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non	
	possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei	
	lavoratori.	
	Al termine di un periodo di anni (max 5) il nuovo socio	
	lavoratore è ammesso a godere i diritti che spettano agli	
	altri soci lavoratori.	
	5 - Il socio lavoratore o prestatore, con la propria adesione	

	o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	
	stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con	
	l'apposito regolamento, in una delle forme di cui	
	all'articolo tre del presente statuto.	
	6 - La cooperativa ai sensi della legge 381/1991 può avere	
	soci volontari nel numero e alle condizioni dalla stessa	
	legge stabiliti.	
	7 - Possono essere soci le persone svantaggiate indicate	
	dall'art.4 comma 1 della legge 8 novembre 1991 n°381 nella	
	misura di almeno il 30% dei soci.	
	8 - Non possono essere soci coloro che, esercitando in	
	proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese	
	identiche o affini a quella cooperativa ed in concorrenza con	
	quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di	
	amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in	
	materia di cooperazione di lavoro.	
	9 - I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro o	
	della prestazione erogata a favore della cooperativa.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di	
	lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito regolamento, redatto dall'organo amministrativo	
	ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere	

	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il regolamento interno può definire le misure da adottare in	
	caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto	
	delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	10 - I soci volontari prestano la loro opera gratuitamente.	
	Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci; il	
	loro numero complessivo non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la	
	totalità dei soci. Le prestazioni dei soci volontari possono	
	essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva	
	rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali	
	previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Art. 7	
	Domanda di ammissione	
	1 - Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà	

	presentare all'organo amministrativo domanda scritta che	
	dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita,	
	residenza e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro	
	svolta o da svolgere, della eventuale capacità professionale	
	maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della	
	cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del	
	tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che	
	il socio intende instaurare in conformità con il presente	
	statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di	
	avere preso visione.	
	c) il numero delle quote, cadauna del valore nominale di	
	50,00 che si propone di sottoscrivere e che tuttavia tale	
	numero di quote non può superare nel loro valore il limite	
	massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo 37 del presente statuto.	
	Se l'ammissione riguarda il socio volontario, il socio in	
	formazione od in inserimento, dovrà essere specificate tale	
	qualifica.	
	2 - L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui all'articolo 6 e la inesistenza delle cause	

	di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera entro	
	sessanta giorni sulla domanda assegnando il socio alla	
	categoria dei soci lavoratori ovvero a quella speciale dei	
	soci in formazione o in inserimento o dei volontari e	
	stabilisce le modalità e i termini per il versamento del	
	capitale sociale.	
	3 - L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il	
	soggetto proponente verrà a conoscenza dell'accoglimento	
	della domanda deliberata dall'organo amministrativo	
	4 - A seguito della delibera di ammissione e della	
	conseguente comunicazione della stessa al soggetto	
	interessato, l'organo amministrativo provvederà	
	all'annotazione nel libro soci dopo che il nuovo socio abbia	
	effettuato il versamento secondo le modalità e nei termini	
	definiti dalla delibera di ammissione.	
	5 - Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione- anche	
	di quella relativa ai soci alla categoria speciale- determini	
	il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma	
	2, del codice civile e conseguentemente, l'obbligo per la	
	cooperativa di applicare le disposizioni in materia di	
	società per azioni, l'organo amministrativo deve rigettare la	
	domanda di ammissione oppure convocare l'assemblea per la	
	modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	

	libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia	
	proceduto alla modificazione dello statuto.	
	6 - In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,	
	l'aspirante socio, può entro 60 giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci	
	l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva	
	convocazione.	
	7 - Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	8 - L'organo amministrativo illustra nella relazione di	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8	
	<i>Obblighi e diritti dei soci</i>	
	1 - I soci cooperatori che sottoscrivono la quota sociale di	
	cui al comma 1, lett. c), del precedente articolo 7 sono	
	obbligati:	
	- al versamento della quota sottoscritta;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le proprie capacità professionali	

	e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come	
	previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando	
	le esigenze della cooperativa.	
	2 - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno	
	diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari	
	sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro	
	fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Art. 9	
	<i>Incompatibilità</i>	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino una attività concorrente, nonché di prestare	
	lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo	
	specificata autorizzazione dell'organo amministrativo che può	
	tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro.	
	Art. 10	
	<i>Perdita della qualità di socio</i>	
	1 - La qualità di socio si perde per recesso, o per	
	esclusione o per causa di morte.	
	Art. 11	
	<i>Recesso</i>	

	1 - Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il	
	socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più nella condizione di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo, o di altra	
	natura sia cessato per qualsiasi motivo.	
	2 - Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano	
	i motivi che a norma di legge e del presente statuto	
	legittimino il recesso.	
	3 - La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla cooperativa. L'organo amministrativo deve	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando	
	se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente	
	statuto, legittimano il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo	
	amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al	
	socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio	
	arbitrale.	
	4 - Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto	
	sociale e al rapporto mutualistico a far data dal	
	ricevimento della comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Art. 12	

	<i>Esclusione</i>	
	1 - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	- che con inadempimenti ripetuti non consenta la prosecuzione	
	nemmeno temporanea del rapporto societario;	
	- che senza giustificato motivo non partecipi per più di 3	
	volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	- che senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	società;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 9;	
	- che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a) subordinato:	
	- per mancato superamento del periodo di prova deciso	
	dalla cooperativa;	
	- per mutuo consenso;	
	- per dimissioni anche in periodo di prova;	
	- per licenziamento anche per giusta causa o giustificato	
	motivo soggettivo;	

	- per perdita di appalto da parte della cooperativa;	
	b) diverso da quello subordinato:	
	- per mutuo consenso;	
	- per recesso contrattuale comunicato dal socio;	
	- per inadempimento contrattuale, di non scarsa	
	importanza, da parte del socio lavoratore;	
	- per inadempimento contrattuale, di non scarsa	
	importanza, da parte della cooperativa.	
	- che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	- che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a	
	partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	- che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali senza la prescritta	
	autorizzazione dell'organo amministrativo ;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo	
	soggettivo;	
	- che nell'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	

	- che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo	
	indegno di appartenere alla cooperativa;	
	- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati infamanti;	
	- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e	
	disordini pregiudizievoli.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla	
	cooperativa, l'assemblea ordinaria ha la facoltà di non	
	decretare l'esclusione per i soci che abbiano raggiunto il	
	limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità fissando il limite massimo della	
	eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa operante con riguardo al rapporto	
	sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del	
	provvedimento deliberato dall'organo amministrativo .	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può	
	proporre opposizione al collegio arbitrale nel termine di	
	sessanta giorni.	
	Art. 13	
	<i>Comunicazione di recesso, esclusione</i>	
	1 - Le deliberazioni assunte in materia di recesso o	
	esclusione, debbono essere comunicate ai soci cooperatori	
	destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	2 - Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di	

	amministrazione, alla deliberazione di recesso, di esclusione	
	del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro instaurato.	
	3 - Le controversie che insorgessero tra i soci e la	
	cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo	
	amministrativo su tali materie saranno demandate alla	
	decisione del Collegio Arbitrale regolamentato dal presente	
	statuto.	
	4 - I soci che intendessero reclamare contro i menzionati	
	provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere	
	la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo	
	raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60	
	giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 14	
	<i>Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione</i>	
	1 - I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il	
	diritto al rimborso del capitale effettivamente versato la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	avviene.	
	2 - Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei	
	mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	3 - La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo,	

	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice	
	civile.	
	Art. 15	
	Modalità dei rimborsi	
	In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli	
	eredi al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate	
	si matura, nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo allo scadere dei sei mesi successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte.	
	Art. 16	
	Morte del socio	
	1 - In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno	
	diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione	
	che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.	
	2 - L'accertamento di tali requisiti è effettuato con	
	delibera dell'organo di amministrazione.	
	3 - Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della	
	quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.	
	4 - I soci cooperatori receduti, o esclusi e gli eredi del	
	socio cooperatore defunto, dovranno chiedere il rimborso	
	della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di	

	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	5 - Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della	
	quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi	
	diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	6 - Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione del	
	consiglio di amministrazione a riserva.	
	Art. 17	
	<i>Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori</i>	
	1 - Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori	
	è determinato da apposito regolamento, approvato	
	dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura	
	subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di	
	lavoro instaurato con i medesimi.	
	2 - In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto	
	di lavoro subordinato, il regolamento richiama, i contratti	
	collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto della	
	quantità e qualità del lavoro prestato.	
	3 - Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello	
	di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci	
	sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro	
	prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi	

	collettivi specifici, non inferiori ai compensi medi in uso	
	per prestazioni analoghe.	
	4 - Il regolamento può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	5 - La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	
	produttive.	
	6 - In presenza di ragioni di mercato, produttive ed	
	organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in	
	parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione	
	potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della	
	prestazione lavorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	Art. 18	
	<i>Strumenti finanziari</i>	
	1 - Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità	
	di cui all'Art. 2480 c.c. , la cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale, ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	

	dell'articolo 111 octies delle d.a.t..	
	Art. 19	
	<i>Soci sovventori</i>	
	1 - Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori	
	di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	2 - Possono essere soci sovventori solo le persone fisiche	
	3 - I soci sovventori persone fisiche possono essere	
	nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori	
	deve comunque essere costituita da soci lavoratori.	
	4 - I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo	
	per lo sviluppo tecnologico o il potenziamento aziendale di	
	cui al precedente art. 4 del presente statuto.	
	5 - L'ammissione del socio sovventore è deliberata	
	dall'organo amministrativo .	
	6 - Al socio sovventore è attribuito un voto. Il numero	
	complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve	
	superare in ogni caso il terzo dei voti assegnati a tutti gli	
	altri soci.	
	7 - In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza	
	di perdite, il capitale sociale dei soci sovventori sarà	
	ridotto dopo quello dei soci lavoratori.	
	Art. 20	
	<i>Possessori di azioni di partecipazione cooperativa</i>	
	1 - Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la	
	cooperativa può adottare procedure di programmazione	

	pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento	
	aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dall'articolo 4 del presente	
	statuto.	
	2 - In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e	
	secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di	
	partecipazione cooperativa prive nel diritto di voto e	
	privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	3 - Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere	
	emesse per l'ammontare indicato dalla legge.	
	4 - Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere	
	offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà ai	
	lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali	
	possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla	
	legge per i soci lavoratori.	
	5 - All'atto dello scioglimento della società cooperativa le	
	azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di	
	prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote per	
	l'intero valore nominale.	
	6 - La riduzione del capitale sociale in conseguenza di	
	perdite non comporta riduzione del valore nominale delle	
	azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte	
	della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle	
	altre azioni o quote.	
	7 - La regolamentazione delle azioni di partecipazione	

	cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa	
	vigente, da apposito regolamento approvato dall'assemblea	
	ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale	
	durata minima del rapporto sociale.	
	8 - I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono	
	obbligati:	
	al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e	
	nei termini previsti dal regolamento di emissione;	
	all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	limitatamente alle disposizioni ad esse applicabili.	
	Art. 21	
	<i>Strumenti finanziari</i>	
	1 - Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può	
	emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti	
	di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale ed a investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111- octies delle d.a.t..	
	In tal caso, con regolamento approvato dall'assemblea, sono	
	stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	

	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	2 - La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai	
	fini del collocamento dei titoli.	
	3 - All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui	
	al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	Art. 22	
	Ristorni	
	1 - L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	2 - Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento.	
	3 - L'assemblea può stabilire la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	- in forma liquida;	

	- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO V	
	Patrimonio sociale	
	Art. 23	
	<i>Patrimonio sociale</i>	
	1 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non	
	inferiore ad 50,00 detenute dai soci cooperatori.	
	- riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 25 e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai	
	soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci receduti;	
	- dalla riserva straordinaria;	
	- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	e dagli eventuali strumenti privi di diritti di	
	amministrazione di cui al precedente articolo 18	
	2 - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci cooperatori	
	nei limiti delle quote sottoscritte.	
	3 - Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la	
	vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 24	
	<i>Caratteristiche delle quote</i>	

	1 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, ne essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	2 - Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve	
	darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata.	
	3 - Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo,	
	la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera	
	quota detenuta dal socio.	
	4 - Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni del ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro soci l'acquirente, a condizione che lo	
	stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 7 .	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla all'interessato, il quale, entro i successivi	
	sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali.	
	Art. 25	
	<i>Esercizio sociale</i>	
	1 - L'esercizio sociale va da 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	2 - Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	

	amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo	
	esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di	
	oculata prudenza.	
	3 - Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	4 - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	- a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 59/92 nella	
	misura del tre per cento;	
	- a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n 59;	
	- ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto e nei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente art. 22 ;	
	- ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	

	- ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari privi	
	di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 18;	
	- la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera d) dell'articolo 23 ;	
	5 - La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi	
	del precedente articolo 22 è consentita una volta effettuate	
	le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere	
	a), b) ed f).	
	TITOLO VI	
	Organi	
	Art. 26	
	<i>Organi della società</i>	
	Sono organi della società:	
	- L'assemblea dei soci;	
	- Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	- Il Collegio sindacale, se istituito e se ne ricorrono le	
	condizioni di cui all'art.2543 del Codice Civile.	
	Art. 27	
	<i>Assemblea dei soci cooperatori</i>	
	1- Le assemblee sono ordinarie e straordinarie	
	2 - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo	
	mediante avviso, contenente l'indicazione delle materie da	
	trattare, del luogo (nella sede o altrove purchè nel	
	territorio nazionale) dell'adunanza, e la data e ora della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	

	almeno 24 ore dopo la prima, secondo la modalità seguente:	
	- Avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno	
	10 giorni prima dell' adunanza unitamente ad avviso	
	comunicato ai soci con mezzi idonei che garantiscano la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno 10 giorni prima	
	dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.	
	3 - In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto,	
	tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi e il	
	revisore se nominato.	
	4 - L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee.	
	5 - La convocazione può essere effettuata negli altri modi	
	indicati dalla legge.	
	Art. 28	
	<i>Assemblea ordinaria dei soci</i>	
	1- L'assemblea ordinaria dei soci:	
	- delibera sulla costituzione, così come prevista	
	dall'articolo 4 del presente statuto, del fondo per lo	
	sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione il	
	potenziamento aziendale;	

	- delibera sull'emissione di azioni di partecipazione	
	cooperativa per la realizzazione di programmi pluriennali	
	finalizzati allo sviluppo tecnologico, all'ammodernamento,	
	alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale;	
	- approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo	
	utile, anche il bilancio preventivo. Con l'approvazione del	
	bilancio consuntivo, l'assemblea ordinaria dei soci deve pure	
	approvare, annualmente, gli stati di attuazione dei programmi	
	pluriennali;	
	- procede alla nomina delle cariche sociali;	
	- determina la misura delle medaglie di presenza, da	
	corrispondere agli amministratori, per la loro attività, e la	
	retribuzione annuale dei sindaci e del revisore se nominato;	
	- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	- delibera sulla responsabilità dell'organo amministrativo e	
	dei sindaci e del revisore se nominati;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione	
	sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o	
	sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	- delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici	
	ulteriori ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3	
	aprile 2001, n. 142;	
	- delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla	
	legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo	
	scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della	

	cooperativa;	
	- delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale con le	
	relative forme di apporto, anche economico, dei soci	
	lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in	
	presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma	
	di mobilità.	
	- delibera la ripartizione del ristorno;	
	- delibera la ripartizione degli utili.	
	- delibera la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ;	
	- delibera la nomina dei sindaci e del presidente del	
	collegio sindacale ove necessari ai sensi delle vigenti	
	disposizioni di legge;	
	- delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte	
	dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente	
	convocata e, in ogni caso, in occasione della prima	
	convocazione successiva alla richiesta da parte	
	dell'interessato di pronuncia assembleare.	
	2 - Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro	
	mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed	
	eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione	
	del bilancio preventivo. L'assemblea si riunisce inoltre	
	quante volte il consiglio di amministrazione lo creda	
	necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con	
	l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio	

	sindacale se istituito o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	3 - L'assemblea, a norma di legge, è considerata	
	straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle	
	modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della	
	durata, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa,	
	sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	4 - La proposta di competenza dell'assemblea straordinaria ed	
	il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel	
	modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei	
	dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che	
	deve discuterli.	
	Art. 29	
	<i>Costituzione dell'assemblea</i>	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto a voto,	
	su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che	

	sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui	
	occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno	
	dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5	
	dei rappresentanti aventi diritto al voto.	
	Art. 30	
	<i>Votazioni in assemblea</i>	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano salvo diversa determinazione	
	dell'assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 31	
	<i>Diritto di voto in assemblea</i>	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino	
	iscritti nel libro soci cooperatori e sovventori da almeno	
	novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle	
	quote.	
	Ogni socio cooperatore e sovventore ha diritto ad un solo	
	voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta nel	
	rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 19 del	
	presente statuto.	
	L'associazione nazionale a cui la cooperativa aderisce potrà	
	partecipare con propri rappresentanti ai lavori	
	dell'assemblea, senza diritto di voto.	
	Art. 32	
	<i>Presidenza dell'assemblea</i>	

	1 - L'assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è	
	presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	dall'Amministratore Unico salvo diversa determinazione	
	dell'assemblea. Il presidente dell'assemblea verifica la	
	regolarità della costituzione, accerta l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed	
	accerta i risultati delle votazioni.	
	2- L'assemblea nomina un segretario, e , quando occorrono,	
	due scrutatori.	
	3 - Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto	
	dal presidente dell'assemblea e dal segretario.	
	4 - Il verbale della assemblea in seduta straordinaria deve	
	essere redatto dal notaio. Esso dovrà altresì essere	
	trascritto nel libro delle assemblee.	
	Art. 33	
	<i>Assemblea speciale dei possessori delle azioni di</i>	
	<i>partecipazione cooperativa</i>	
	1 - L'assemblea speciale dei possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa, per la quale valgono in quanto	
	compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci,	
	viene convocata dal consiglio di amministrazione della	
	cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano	
	necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo	
	dei possessori di titoli nominativi.	
	2 - Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di	

	azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i	
	titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data	
	fissata per l'assemblea presso la sede sociale.	
	3 - L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite	
	dalla legge.	
	4 - Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali	
	della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere	
	alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le	
	deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli	
	interessi comuni dei possessori delle azioni di	
	partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.	
	Art. 34	
	<i>Consiglio di amministrazione - Amministratore Unico</i>	
	1 - La cooperativa può essere amministrata ,	
	alternativamente, da un amministratore unico o da un	
	consiglio di amministrazione, su decisione dei soci in sede di	
	nomina.	
	2 - Il consiglio di amministrazione si compone da un numero	
	minimo di tre a un massimo di cinque consiglieri.	
	3 - L'assemblea in sede di nomina ne predetermina il numero.	
	4 - L'amministrazione della cooperativa può essere affidata,	
	in caso di nomina del consiglio di amministrazione, anche a	
	soggetti non soci, purché la maggioranza sia scelta tra i	
	soci cooperatori.	

	5 - L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra	
	i soci cooperatori. L'amministratore unico ha la	
	rappresentanza della cooperativa.	
	6 - Il consiglio di amministrazione resta in carica tre	
	anni. Gli amministratori possono essere rieletti.	
	7 - La cessazione degli amministratori per scadenza del	
	termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo	
	amministrativo si stato ricostituito.	
	8 - I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.	
	9 - Spetta all'assemblea dei soci determinare le medaglie di	
	presenza dovute per la loro attività collegiale.	
	10 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento	
	della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i	
	suoi membri il presidente ed il vice presidente. Può	
	delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle	
	proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad	
	un comitato esecutivo.	
	11 - Il consiglio di amministrazione è convocato dal	
	presidente almeno una volta all'anno, nonché tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando	
	ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.	
	12 - La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data,	
	il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	

	dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di tre giorni	
	prima dell'adunanza, e nei casi urgenti almeno un giorno	
	prima.	
	13 - Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	
	sindaci effettivi e il revisore se nominati.	
	14 - Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei consiglieri in carica.	
	15- Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la	
	proposta si intende respinta.	
	16 - Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece	
	segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere	
	oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati	
	i sindaci ed amministratori o il direttore, oppure loro	
	parenti o affini fino al terzo grado.	
	17 - Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e da un segretario. Detto verbale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	18 - Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	

	amministratori.	
	19 - Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,	
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	20 - Non possono essere delegati i poteri concernenti le	
	materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i	
	poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei	
	soci.	
	21 - Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare	
	in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	
	siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il	
	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di	
	azienda o di ramo di azienda, la costituzione o assunzione di	
	una partecipazione rilevante in altra società.	
	22 - L'organo amministrativo, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, relaziona sui criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza	
	del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che	
	si intendono intraprendere per riacquistare il requisito	
	stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo	
	2545 octies c.c..	
	Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con	

	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 35	
	<i>Presidente del consiglio di amministrazione</i>	
	1- In caso di nomina del consiglio di amministrazione la	
	rappresentanza e la firma sociale spettano al presidente del	
	consiglio.	
	2- In sua comprovata assenza o impedimento la rappresentanza	
	e la firma sociale sono trasferite al vice presidente.	
	Il presidente per ciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	3- Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la	
	società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	4- Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione,	
	può delegare i propri poteri in tutto o in parte, al vice	
	presidente od a un membro del consiglio, nonché con speciale	
	procura, ad impiegati della società.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori	
	, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori , quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti .	

	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione .	
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore	
	unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far	
	ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla	
	sua sostituzione .	
	Art. 36	
	<i>Collegio sindacale</i>	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543 , comma 1, c.c., la cooperativa procede	
	alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero di	
	Giustizia.	
	L'assemblea dei soci nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	

	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci.	
	In caso di morte, decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentra il supplente in ordine di età. Il sindaco nominato	
	in sostituzione di altro sindaco rimane in carica fino alla	
	scadenza del mandato di quelli già in carica.	
	Il collegio sindacale esercita il controllo contabile ai	
	sensi dell'articolo 2409- bis e seguenti del codice civile e	
	vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in	
	particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	A tal fine i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la	
	facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con	
	riferimento a società controllate sull'andamento delle	
	operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazioni e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	

	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro del collegio sindacale e	
	sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni devono	
	essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, del consiglio di amministrazione e del comitato	
	esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Art. 37	
	<i>Collegio arbitrale</i>	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro	
	nominato dal presidente dell'organizzazione cooperativistica	
	a cui la cooperativa aderisce, che provvede alla nomina entro	
	30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.	
	Nel caso in cui il presidente non vi provveda nel termine	
	previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più	
	diligente, al presidente del Tribunale del luogo dove ha sede	

	la società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 120 giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte	
	soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale.	
	Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del	
	d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO VIII	
	Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	Art. 38	
	<i>Scioglimento e liquidazione</i>	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società	
	cooperativa, dovrà procedere alla nomina di uno o più	
	liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	Art. 39	
	<i>Devoluzione del patrimonio residuo</i>	

	In caso di scioglimento o di liquidazione della società, il	
	patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale	
	effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente	
	maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di	
	promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'articolo	
	11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa hanno	
	diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale.	
	TITOLO IX	
	Disposizioni generali	
	Art. 40	
	<i>Disposizioni generali</i>	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci	
	riuniti in assemblea.	
	Art. 41	
	<i>Norma di rinvio</i>	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le	
	norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla	
	cooperazione.	